



Ulss 20 di Verona

**AZIENDA
ULSS 21**



dpa Dipartimento di
Psicologia
Applicata

Università degli Studi di Padova

Dipartimento Psicologia Applicata



Dipartimento di Scienze Giuridiche



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

CONVEGNO

*LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
E LA PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO*

D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09

PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E
TUTELA DELLA SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA
SUL LUOGO DEL LAVORO:
LA LEGGE N.8 DEL 22 GENNAIO 2010 DELLA REGIONE VENETO

Dr. Luciano Marchiori

**Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8
(BUR n. 8/2010)**

**PREVENZIONE E CONTRASTO DEI
FENOMENI DI MOBBING E TUTELA DELLA
SALUTE PSICO-SOCIALE DELLA PERSONA
SUL LUOGO DEL LAVORO**

Art. 3 Formazione

Soggetti attuatori

La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), approva progetti di formazione professionale

Destinatari

- a) medici di medicina generale
- b) operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL)
- c) operatori dei servizi di salute mentale delle aziende ULSS
- d) operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 6
- e) componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari opportunità e sul fenomeno del mobbing. (oggi un solo comitato V. Brunetta 2010)

Art. 4 **Informazione e ricerca**

***La Giunta
regionale
promuove e
realizza***

b) Anche
attraverso
Osservatorio
Regionale ed
aziende ULSS
(art 5)

- a) campagne pubblicitarie
- b) studi e ricerche sul mobbing e sullo stress psico–sociale sui luoghi di lavoro anche attraverso le aziende ULSS e l'Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico–sociale nei luoghi di lavoro (art 5)
- c) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione
- d) l'attivazione, di corsi post–laurea nelle discipline specifiche oggetto

Art. 5 Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro.

Componenti:

(durano in carica per cinque anni)

- a) il Presidente della Giunta regionale, o un assessore delegato, che lo presiede;
- b) un membro designato dal comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- c) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di prevenzione, o suo delegato;
- d) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato;
- e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro;
- g) un medico del lavoro ed uno psicologo scelti tra una terna di nominativi proposta dai rispettivi ordini regionali;
- h) un avvocato con documentata esperienza nella materia oggetto della presente legge, iscritto da almeno dieci anni all'Albo di uno degli ordini della circoscrizione della Corte di Appello di Venezia e scelto tra terne di nominativi proposte da ciascun ordine.

Art. 5 Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro.

Chi nomina i componenti dell'Osservatorio regionale:

- Giunta Regionale
- Direzione Prevenzione
- Dirigente Direzione Prevenzione
- Dirigente Direzione Lavoro
- Organizzazioni Sindacali
- Organizzazioni Datoriali
- Ordine dei Medici
- Ordine degli Psicologi
- Ordine degli Avvocati

Art. 5 Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro.

Compiti dell'osservatorio regionale:

- a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni ed interventi di cui alla presente legge;
- b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge; (art4)
- c) si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro;
- d) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione del Veneto, delle aziende ULSS, dei centri di ascolto, e delle associazioni, pubbliche e private, competenti in materia;
- e) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari della presente legge; (art 4)
- f) promuove protocolli d'intesa e collaborazioni con gli organismi di vigilanza, al fine di contrastare il fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali;
- g) si collega con l'Osservatorio Nazionale Mobbing istituito presso l'Università La Sapienza di Roma e con gli altri osservatori istituiti da altre regioni, enti ed istituzioni.

Art. 6 **Sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro**

Soggetti attuatori

Le aziende ULSS istituiscono, anche a livello di singolo distretto, **sportelli di assistenza ed ascolto**

Compiti

- a) fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi strumenti di tutela;
- b) orientare il lavoratore presso le strutture di supporto presenti nella Regione.

Art. 7 **Centri di riferimento per il benessere organizzativo**

Compiti

Ogni azienda
ULSS del
comune
capoluogo di
provincia

istituisce un centro
di riferimento per il
benessere
organizzativo al
lavoro

- a) accertamento dello stato di disagio psico–sociale o di malattia del lavoratore ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione.
- b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo.
- c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi psico–sociali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni.

Art. 7 **Centri di riferimento per il benessere organizzativo**

Nei centri di riferimento per il benessere organizzativo è istituito un **collegio multidisciplinare** di specialisti, provenienti anche dal dipartimento di salute mentale dell'azienda ULSS, composto almeno da:

- a) un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di coordinamento;
- b) uno psicologo, esperto in test psicodiagnostici;
- c) uno psicologo, esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- d) un medico specialista in psichiatria;
- e) uno psicoterapeuta

Art. 8 Monitoraggio e valutazione (Dal 2° anno di attività)

La Giunta
regionale
riferisce
annualmente
al Consiglio
regionale

- a) il resoconto delle azioni e degli interventi intrapresi, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3, 4, 6 e 7, ed una prima valutazione circa la corrispondenza di tali elementi ai risultati attesi dalla legge
- b) l'elenco delle iniziative attivate, e la relativa spesa, per assicurare la più ampia diffusione e conoscenza della presente legge